

## AGEVOLAZIONI

### ***Il credito di imposta sponsorizzazioni sportive***

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

**LA RIFORMA DELLO SPORT: COSA CAMBIA NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA  
DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE?**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Entro il 1° aprile è possibile presentare la **domanda per il riconoscimento del credito di imposta sulle attività di sponsorizzazione sportiva**, di cui all'[articolo 81 D.L. 104/2020](#) convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020. Il **D.P.C.M. 30.12.2020** ne ha stabilito le **modalità operative**.

Il contributo, riconosciuto nella misura del **50% della spesa sotto forma di credito di imposta** utilizzabile in compensazione, è finalizzato ad incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie **effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020**, nel limite di spesa di 90 milioni di euro.

Nel caso di **insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse**, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al **5 per cento del totale delle risorse annue**.

Beneficiari sono le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero **società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni** operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Sono **esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie** nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla **L. 398/1991**.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di **importo complessivo non inferiore a 10.000 euro** e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'[articolo 85, comma 1, lettere a\) e b\), Tuir](#), relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, **almeno pari a 150.000 euro** e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Le società sportive professionalistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono **certificare di svolgere attività sportiva giovanile.**

Il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per il soggetto erogante, **spesa di pubblicità**, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte e deve **risultare da apposita attestazione rilasciata** dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati presentano apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, **entro il 1° aprile 2021**, mediante uno specifico modulo disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

**Entro i novanta giorni successivi alla scadenza** del termine per la presentazione delle domande, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione presentata, provvede alla concessione del contributo, **sotto forma di credito d'imposta**, nel rispetto del limite complessivo delle risorse disponibili e ne dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante **pubblicazione di un apposito elenco** sul proprio sito istituzionale.

Il credito d'imposta è **utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco** dei soggetti beneficiari, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), presentando il **modello F24** esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

Il Dipartimento per lo sport procede al recupero del credito d'imposta **indebitamente utilizzato**, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del [Regolamento \(UE\) n. 1408/2013](#) della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, e del [Regolamento \(UE\) n. 717/2014](#) della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.